



*Codice deontologico e regolamentare*

# BORSE DI STUDIO IET

III EDIZIONE



## Premessa

Il presente Codice reca le norme comportamentali che regolano l'attività del Formatore iscritto al Registro Internazionale IET, al fine di tutelare ed assicurare il decoro, la dignità professionale ed il rispetto della legalità. Il Codice

- si applica agli iscritti al Registro Internazionale - Innovative Educational Trainers (di seguito, IET),
- è un codice etico ed impegna il Formatore IET in quanto professionista
- non è una summa di norme giuridiche.

Il Formatore si impegna ad esercitare il suo ruolo nel rispetto del presente Codice.

Le iscrizioni al Registro Internazionale IET sono sempre aperte.

La quota di iscrizione annuale al Registro Internazionale IET è di euro 122,00 (centoventidue,00). Per rimanere regolarmente iscritto, il Formatore IET deve ottemperare entro gg. 30 dalla scadenza prevista.

**Coloro che usufruiscono delle 500 borse di studio, sono esonerati dal versamento della quota fino al 31.12.2017. Non c'è alcun obbligo di iscrizione successiva.**

Si recede o si decade dal Registro Internazionale IET:

- per manifesta volontà dell'interessato che dovrà darne formale comunicazione, scrivendo un'apposita Racc. A/R a CERTIPASS;
- per scadenza dei termini di iscrizione;
- per insindacabile giudizio di esclusione deciso da CERTIPASS (previo quanto indicato di seguito).

CERTIPASS non è responsabile di nessuna delle attività e delle azioni svolte personalmente dal Formatore IET, nello svolgimento dei propri compiti.

Il Registro Internazionale IET ed il presente documento sono documenti pubblici che potranno essere modificati in qualsiasi momento. In tali casi si provvederà a darne ampia comunicazione agli iscritti.

## Art. 1 - Ruolo, compito e contesto

Lo svolgimento della professione deve ispirarsi allo sviluppo dello spirito critico, al confronto ed al vantaggio di tutti coloro che sono coinvolti nella pratica formativa. È necessario che il Formatore IET eviti qualsiasi forma di collusione che avvantaggi qualcuno a svantaggio di altri, nonché di manipolazione o strumentalizzazione ai propri fini.

Il comportamento del Formatore IET è sempre improntato a dignità e a decoro professionale, nell'atteggiamento, nel linguaggio e nell'immagine personale.

Il Formatore IET mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in ragione del suo ruolo e stato, riguardanti: gli utenti, colleghi e qualunque soggetto professionalmente coinvolto.

Il Formatore IET imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà, alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza.

Il Formatore IET promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato ed onesto il proprio profilo professionale. Se riveste cariche pubbliche o prestigiose non se ne avvale a scopo di indebito vantaggio personale.

Il Formatore IET si impegna a condividere le sue esperienze sul campo. A questo fine può decidere di pubblicare i progressi delle sue conoscenze.

## Art. 2 - Competenza

Il Formatore IET deve possedere una competenza dimostrabile ed adeguata alla gestione del processo di apprendimento dei discenti. A tale requisito si affiancano le competenze specifiche, che riguardano gli ambiti delle ICT, della Competenza Digitale, dell'Information Technology, dei New Media e della Società dell'Informazione.

La competenza del Formatore IET si basa, oltre che sulla preparazione aggiornata, anche sull'esperienza, e si esprime nella capacità di ideare, scegliere, adattare, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche più adeguate alle esigenze specifiche dei committenti e degli utenti.

In fase di progettazione dell'intervento, la scelta di contenuti, modelli e metodi deve essere guidata da criteri di utilità e adeguatezza al contesto.

Nella fase operativa d'aula, il Formatore IET si impegna a soddisfare le specifiche esigenze degli utenti, ad utilizzare linguaggi adeguati alle loro conoscenze e a monitorare sistematicamente il processo di apprendimento.

## Art. 3 - Condotta

Il Formatore IET, ai fini di un corretto processo di motivazione e per elevare la qualità dell'apprendimento, propone e promuove un apprendimento attivo, facendo degli utenti i protagonisti del proprio percorso conoscitivo, cercando di rispondere alle esigenze sia individuali che di gruppi.

Il Formatore IET imposta il rapporto con gli utenti prestando costante attenzione alle loro esigenze formative; mantiene un atteggiamento di rispetto, scambio, apertura, arricchimento reciproco, disponibilità e sincero interessamento.

Nell'esercizio della propria attività professionale, il Formatore IET è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale ed ad evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano arrecare danno all'immagine sociale della professione.

La pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione.

Il Formatore IET non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

## Art. 4 - Aggiornamento continuo

Il Formatore IET si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni di settore, sugli sviluppi delle nuove tecnologie, delle nuove normative, delle nuove metodologie, degli strumenti e delle conoscenze connesse ai processi di apprendimento dei discenti, secondo le indicazioni e le proposte che riceve direttamente dal Registro Internazionale IET.

## Art. 5 - Norme disciplinari

Il Formatore IET che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri previsti dal Registro Internazionale IET ovvero di fatti deontologicamente non corretti, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene a CERTIPASS. Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza di qualsiasi interessato.

## Art. - 6 Sanzioni

Le pene disciplinari sono:

a) *censura*: dichiarazione formale della mancanza commessa. Possono comportare un avvertimento o una censura comportamenti deontologicamente scorretti, la cui rilevanza sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

b) *sospensione* per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno. È automatica in caso di

- sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- interdizione temporanea dai pubblici uffici,
- provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.

Possono comportare la sospensione comportamenti gravemente contrari agli interessi degli iscritti e/o gravemente scorretti deontologicamente.

d) *radiazione*, in caso di:

- dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione; alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Ogni provvedimento è adottato da CERTIPASS.

## Art. 7 - Procedimento

CERTIPASS non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto. CERTIPASS ha facoltà di sentire testimoni, preavvisandone l'interessato che ha facoltà di partecipare alla loro audizione.

## Art. 8 - Prescrizione

L'azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:

b) 8 mesi per i fatti che comportano la censura;

c) due anni per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza di CERTIPASS.

Data \_\_\_\_\_

Firma per accettazione \_\_\_\_\_

Per presa visione ed accettazione espressa Art. 1 Ruolo, compito e contesto, Art. 2 Competenza, Art. 3 Condotta, Art. 4 Aggiornamento continuo, Art. 5 Norme disciplinari, Art. 6 Sanzioni, Art. 7 Procedimento, Art. 8 Prescrizione.

Firma per presa visione \_\_\_\_\_